

## Bur n. 84 del 25/09/2007

Servizi sociali

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2641 del 07 agosto 2007

Nuove modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e determinazione sezioni. L.R. 30 agosto 1993, n. 40

***(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)***

[L'Assessore Regionale alle Politiche Sociali, programmazione socio-sanitaria, volontariato e non profit Dr. Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

La L.266/1991 ha stabilito i principi ed i criteri cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

Con Legge regionale n. 40 del 30.08.1993 è stata riconosciuta e valorizzata la funzione sociale dell'attività di volontariato ed è stato istituito il registro regionale di cui all'art. 6 della Legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato".

In seguito ad un'attenta analisi delle realtà presenti sul territorio, le attività del volontariato veneto furono raggruppate mediante apposito provvedimento di Giunta in 4 obiettivi di seguito riportati, ferma restando la necessità che l'attività venga prestata in modo diretto, concreto, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà:

1) Obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona: rientrano in questo obiettivo le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla

- valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona.

2) Obiettivo Socio-Sanitario: rientrano in questo obiettivo le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del edesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.

3) Obiettivi rivolti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali: rientrano in questi obiettivi le attività direttamente e concretamente rivolte a:

- tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
- recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;
- conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e soccorso di altri animali dall'attività dei quali possano derivare effetti benefici sull'uomo (ad es.: addestramento cani per i ciechi, per il soccorso a persone infortunate in alta montagna, etc.).

4) Obiettivo di soccorso e Protezione Civile: rientrano in questo obiettivo le attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di "Impegno e Protezione Civile".

Il D. Lgs. 460/1997 ha introdotto dal 1.01.1998 la qualifica di ONLUS, qualifica valida ai soli fini fiscali che concede importanti e disparate agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell'esercizio di specifiche attività.

Alcuni soggetti, quali le organizzazioni di volontariato, vengono considerati ONLUS di diritto, in quanto già inseriti in registri che ne certificano lo scopo di solidarietà sociale.

Con Legge 383/2000 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, soggetti caratterizzati dallo svolgimento di un'attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi e dall'assenza di fini di lucro. E che perseguono un fine che assume contemporaneamente carattere di solidarietà e di mutualità.

L'art. 43 della L.R. 13.09.2001, n. 27 ha istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, individuandone i requisiti di iscrizione con DGR 2652 del 10.10.2001 e rinviando, per la tenuta del registro, alla disciplina in materia di volontariato.

Le leggi finanziarie statali del 2006 e 2007 hanno previsto la possibilità per i cittadini di devolvere il 5 per mille delle proprie imposte alle associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte ai registri regionali.

In questo arco di tempo abbiamo pertanto assistito ad una profonda evoluzione del volontariato sociale, segnato dalle normative citate, trovandoci di fronte ad una galassia di realtà nuove, nella quale i volontari rappresentano il momento più significativo dell'impegno civile e della cittadinanza attiva.

Nel 2001, Anno internazionale del volontariato, la Fondazione italiana per il volontariato e il Gruppo Abele, dopo un'ampia verifica con organizzazioni di volontariato in tutta Italia, hanno redatto la "Carta dei valori".

I contenuti di tale documento sono stati assunti dal Veneto, con DGR 1802 del 5 luglio 2002, come linee alle quali ispirare la propria azione in favore del volontariato.

Con PDL 172/2006 è stata formulata una proposta per modificare la L.R. 40/1993 allo scopo di adattarla al contesto attuale.

Nelle more di approvazione della nuova legge regionale si rende comunque necessario individuare uno strumento tecnico in grado di rispondere in maniera puntuale alle diverse e nuove realtà presenti sul territorio con le relative problematiche e di supportare il competente Ufficio del Volontariato, che gestisce in modo unitario il registro regionale e i Centri di Servizio per il volontariato, che si occupano della consulenza alle associazioni presenti sui propri territori provinciali.

Con tale provvedimento amministrativo si intende intervenire sugli aspetti tecnici riguardanti la gestione del registro regionale, rinviando al legislatore l'assunzione delle modifiche sostanziali all'impianto normativo esistente.

I Centri di servizio per il volontariato, convocati in appositi incontri tecnici, hanno elaborato un documento nel quale sono stati espressi alcuni suggerimenti in merito alla gestione e alle sezioni del registro regionale, tra cui quello di ricomprendere la tutela dei diritti civili di soggetti svantaggiati tra le attività di volontariato nonostante l'assenza di esplicita previsione tra gli obiettivi individuati a suo tempo dalla Giunta regionale.

Si ritiene di accogliere le argomentazioni formulate in merito, tenuto conto che il D. Lgs. 460/97 considera meritevole di agevolazione l'attività di tutela dei diritti civili se e solo se arreca benefici a soggetti svantaggiati e di inserire pertanto tale attività nell'obiettivo 1 – Valorizzazione e assistenza della persona, che vien riformulato come segue:

– educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, *anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati.*

Si recepiscono inoltre alcune indicazioni sui requisiti delle organizzazioni istanti e sul ruolo di collaborazione tra Centri di Servizio e Direzione Servizi sociali, puntualizzandoli entrambi nell'**allegato A**).

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'attenzione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33 comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge–Quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
- Vista la L.R. 30.08.1993, n. 40;
- Viste la DGR 4406/1992 e la DGR 2123/1993;
- Vista la DGR 1802 del 5 luglio 2002;
- Visto il progetto di legge regionale n. 172/2006 "Nuove norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato";
- Sentiti inoltre dalla Direzione Servizi Sociali, attraverso alcuni specifici incontri tecnici, i Centri di servizio provinciali, in quanto soggetti istituzionalmente deputati alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato;]

delibera

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, le attività di cui all'Obiettivo 1 – "Valorizzazione e assistenza alla persona" mantenendo i 4 obiettivi individuati a suo tempo dalla Giunta regionale e ferma restando la necessità che l'attività delle organizzazioni di volontariato venga prestata in modo diretto, concreto, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà;
3. di adottare le modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato individuate nell'**allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce le precedenti DGR 4406/1992 e DGR 2123/1993;
5. di notificare il presente provvedimento ai Centri di Servizio per il volontariato provinciali.



## MODALITA' PER LA GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE AVVIENE MEDIANTE APPOSITA RICHIESTA ALLA DIREZIONE PER I SERVIZI SOCIALI CORREDATA DA:

- atto costitutivo e statuto;
- ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
- autocertificazione della copertura assicurativa e della congruenza statutaria ai dettami della L.266/91 e L.R. 40/93;
- elenco delle attività svolte e/o altri parametri identificativi della realtà associativa;
- ultimo bilancio approvato o situazione contabile (in caso di recente costituzione).

PER CONSENTIRE UN OMOGENEO SVILUPPO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO LA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI PROMUOVE SPECIFICI INCONTRI TRIMESTRALI CON I CENTRI DI SERVIZIO PROVINCIALI RIVOLTI ALL'ANALISI DI PROBLEMATICITA' COMUNI.

PER SVILUPPARE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE E I CENTRI DI SERVIZIO LA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI AVVIA UNA SERIE DI INCONTRI BIMESTRALI CON CIASCUN CENTRO DI SERVIZIO RIVOLTI A FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE ISTANZE PRESENTATE DALLE ASSOCIAZIONI CHE SI SONO AVVALSE DELLA CONSULENZA DEI CENTRI MEDESIMI.

I CENTRI POSSONO INOLTRE CUMULATIVAMENTE LE ISTANZE DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE O LA CONFERMA AL REGISTRO REGIONALE PREVIA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE, FERMA RESTANDO LA PIENA COMPETENZA DELLA STRUTTURA REGIONALE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA.

### REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI ISCRIVIBILI

Sono iscrivibili al registro regionale le organizzazioni con **sede legale nel territorio regionale** che:

- 1) si avvalgano in modo **determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.**

Sono pertanto iscrivibili solo le organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo rispetto a quelle erogate da eventuali prestazioni retribuite.

Non sono invece iscrivibili organizzazioni alle quali aderiscono quali associati soggetti collettivi, tranne naturalmente gli organismi di secondo livello, e organizzazioni nelle quali il ruolo della maggioranza dei soci si limita all'apporto della quota associativa.

- 2) operino mediante **prestazioni personali a favore di altri soggetti** ovvero di **interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.**

Non sono iscrivibili le organizzazioni che svolgono attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali; non sono altrimenti iscrivibili quelle organizzazioni che non svolgono direttamente attività solidaristiche ma che operano in appoggio ad iniziative gestite da altri soggetti o che

condizionino il beneficio di prestazioni derivanti dall'attività sociale al pagamento della quota associativa.

3) siano dotate di **autonomia sotto il profilo gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo, processuale...**

Non sono pertanto iscrivibili entità prive di soggettività propria che costituiscono mere articolazioni organiche e/o periferiche di organizzazioni complesse;

4) siano **liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta**

Sono pertanto iscrivibili anche le fondazioni a base associativa, costituite da persone fisiche, i cui organi esecutivi siano nominati dall'assemblea e alla medesima sia attribuito il ruolo di organo sovrano.

Non possono invece essere iscritti al registro soggetti aventi natura pubblica.

5) siano **costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi**

Sono escluse le ONG che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e quelle organizzazioni che svolgono esclusivamente attività di raccolta fondi o di sensibilizzazione in favore di paesi in via di sviluppo o la cui attività non risulta prevalentemente e concretamente svolta nel territorio regionale.

Non sono iscrivibili le associazioni che, pur costituite da un periodo superiore ai sei mesi, non abbiano ancora posto in essere alcun intervento concreto né siano in grado di produrre una situazione contabile attestante la reale operatività.

Sono invece iscrivibili le associazioni che, pur costituite ufficialmente da meno di sei mesi, sono in grado di dimostrare la precedente operatività (attraverso documentati interventi concreti svolti in passato e rendiconto economico o situazione contabile adeguata).

#### ORGANISMI DI SECONDO LIVELLO

Sono iscrivibili al registro regionale anche organismi di coordinamento e collegamento quale sia la denominazione assunta, composti da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale (la maggioranza) o comunque iscrivibili. L'iscrivibilità dei soggetti aderenti va valutata dal competente ufficio regionale mediante analisi del singolo atto costitutivo e statuto e quindi nella richiesta di iscrizione dev'essere allegato l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti.

IL PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE/CONFERMA/CANCELLAZIONE E' QUELLO DETERMINATO DALLA L.R. 40/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI.